



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 890/2020

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 672/2020**

**OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 8 "PIANCOGNO – ESINE - BIENNO".
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO DI 70 METRI DAL VEICOLO CHE
PRECEDE SUL PONTE DI SOVRAPPASSO DEL FIUME OGLIO E DI VIA NAZIONALE,
POSTO DAL KM 0+320 AL KM 0+462, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIANCOGNO
E DI ESINE.**

Il Direttore

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

- dal km 0+320 al km 0+462 la Strada Provinciale n. 8 “Piancogno – Esine - Bienno” sovrappassa il fiume Oglio e la via Nazionale in territorio dei comuni di Piancogno e di Esine;
- in data 24/02/2020 il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente, Matematica dell'Università degli Studi di Brescia ha trasmesso via e-mail la segnalazione “scheda n. 53 BSSP008_P002” acclarante una situazione di degrado diffuso del suddetto manufatto;

Considerato che:

- al fine di garantire la pubblica incolumità, il Settore delle Strade e dei Trasporti ritiene necessario in via cautelativa, in attesa di ulteriori indagini ed approfondimenti, istituire per i veicoli in transito il distanziamento minimo obbligatorio di 70 metri dal veicolo che precede, lungo la SP n. 8 “Piancogno – Esine - Bienno” in corrispondenza del manufatto di sovrappasso del fiume Oglio e di via Nazionale, sito dalla progressiva km 0+320 alla progr.va km 0+462, nei comuni di Piancogno e di Esine.

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per

Documento Firmato Digitalmente

ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che sulla strada provinciale n. 8 “Piancogno – Esine - Bienno”, in entrambi i sensi di marcia, sia istituito a decorrere dalle ore 12.00 del 21/04/2020 fino a revoca, il distanziamento minimo obbligatorio di 70 metri dal veicolo che precede, sul ponte situato posto dalla progressiva km 0+320 alla progressiva km 0+462, in territorio dei comuni di Piancogno e di Esine;
2. Che il Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia provveda all'installazione ed alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, inclusa la relativa segnaletica di preavviso, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
3. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
4. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Mario Taboni – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Piancogno: protocollo@pec.comune.piancogno.bs.it
- Comune di Esine: protocollo@pec.comune.esine.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezipolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione@provincia.brescia.it
- Giornale di Brescia: redazione.it
- Bresciaoggi: provincia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 17-04-2020